

TAGLIACARTE.

1. La morale, la virtù, l'onestà sono valori inestimabili, che lo storico è ben lieto di esaltare quando i dati su cui lavora gliene offrano l'occasione. Ma non meno degni di doverosa attenzione sono da parte sua i fatti e gli uomini che siano di segno del tutto contrario, ed anzi non è raro il caso che ai vertici della storia si pongano, anche se la cosa può dispiacere, atroci Stragi degli innocenti e spietate Notti di San Bartolomeo, Gengis Kahn sanguinari ed Adolf Hitler cupamente esaltati, che fanno premio, quanto a risonanza, su innumerevoli episodi edificanti e su moltitudini di uomini assennati e perbene. Di più. Siccome lo storico si nutre di ciò che gli passa il convento, voglio dire delle testimonianze che riesce a raccogliere, e siccome questo materiale di studio è spesso scarso, lacunoso, incompleto, ecco che a volte dalle sue ricerche vengono fuori, chi sa, avvenimenti non rispondenti al reale e personaggi dalla fama usurpata o almeno enfaticizzata. Mettete il caso di Gaio Verre. Pretore urbano nel 74 a.C., propretore in Sicilia dal 73 al 71, quest'anno non fu certo un modello di correttezza, tutt'altro; eppure viene a volte di chiedersi se la sua ascesa a principe dei disonesti, dei malgovernanti, dei concussori non sia dovuta, nei confronti di molti altri figure politiche del suo stesso stampo, al fatto che Marco Tullio Cicerone lo ha eternato come tale nelle sue accesissime e puntigliose orazioni, non meno che al fatto che di queste orazioni (la gran parte delle quali nemmeno mai pronunciate in giudizio) il testo è pervenuto implacabile attraverso i secoli sino a noi. Ramsay MacMullen, rinomato professore di Storia antica nella Yale University, sembra anch'egli sfiorato da questo sospetto nel suo libro su *La corruzione e il declino di Roma* (*Corruption and the Decline of Rome*, 1988, tr. it. 1991, Bologna, Il Mulino, p. 449), ma il sospetto non lo trattiene dal prestare un'attenzione forse eccessiva ai numerosi fatti di corruzione che offre la storia dell'impero romano, a partire quanto meno dagli ultimi anni del terzo secolo dell'era volgare, attribuendo poi agli stessi la valenza di cause determinanti del « decline of Rome ». Anche se il quadro è tanto minuzioso quanto interessante, io francamente non direi che la « corruzione » (intesa nel senso di istigazione a tradire i pubblici doveri per danaro e vantaggi equivalenti) sia stata davvero una causa o una concausa del disfacimento dell'impero romano e che tali risulti dalla stessa trattazione dell'a. Essa ne è stata, direi, soltanto una conseguenza ed un sintomo: un alcunché cui l'impero in decadenza non ha avuto la forza di porre efficace riparo con una o più di quelle operazioni di pulizia (di « mani pulite », si usa dire oggi in Italia) che di tanto in tanto si rendono necessarie, come succede per la ruggine. Gli esempi di corruzione (per vero, scelti con qualche verecondia tra i più modesti) che l'a., per sostenere la sua tesi, imputa al suo stesso paese di oggi, gli U.S.A., confortano, credo, questo mio modo di vedere, nell'esposizione del quale deliberatamente prescindo da attuali esperienze italiane. Sin che il male si vede per tempo e vi sono dei giudici rigorosi per reprimerlo, sin che gli scandali scoppiano tempestivamente anche ad altissimi livelli e addirittura i capi di stato o di governo sono fermamente invitati a tornarsene a casa, non dico che la nazione sia sana, ma penso che i suoi acciacchi (ahimé, forse inevitabili) non

siano, per fortuna, mortali. Che se poi subentra la totale o quasi totale tolleranza di corruzioni sempre piú numerose ed estese, allora il segno è chiaro: è il sistema che non tiene e si sfascia. [A.G.].

2. Cavalieri romani si diventa. Vita e attività dei cavalieri, come dovevano svolgersi nell'epoca romana, grazie a un'iniziativa davvero singolare, sono state ricostruite e racchiuse in un'opera in due volumi da Marcus Junkelmann, *Die Reiter Roms*. Teil 1. *Reise, Jagd, Triumph und Circusrennen*; Teil 2. *Der militärische Einsatz*, «Kulturgeschichte der antiken Welt, 45; 49» (Mainz am Rhein, Verlag Philipp von Zabern, 1990; 1991) p. 293; 222. Sull'onda dell'entusiasmo per una ricerca sulle legioni di Augusto, Junkelmann si è cimentato in un'avventura insolita, insieme ad alcuni colleghi archeologi ed amici. Ha ripercorso un itinerario che li ha portati a raggiungere a tappe forzate l'estremo *limes* settentrionale dell'impero romano, la Scozia, rivivendo il destino dei cavalieri dell'*Ala II Flavia miliaria pia fidelis*. Ne è scaturita una altrettanto singolare opera, con un robusto corredo illustrativo, in totale di 76 figure a colori e 325 b/n, che descrive l'impiego quotidiano del cavallo dell'antica Roma: nelle parate, adibito al trasporto e ai lavori pesanti, per le corse, al circo, nel corso di battute di caccia, ai fini dell'equitazione, ma soprattutto in battaglia e per le guerre, a volte coronate da successi celebrati con trionfi che vedevano come protagonisti i cavalli, non di rado soggetti di iscrizioni, decorazioni e perfino di interi monumenti. La monografia passa anche in rassegna le correlazioni esistenti nell'esperienza sacrale romana tra equini e divinità pagane, le misure dei cavalli e addirittura i loro nomi piú usati. Sulla cavalleria si concentra il secondo volume, con un accurato racconto delle utilizzazioni del *bellator equus*. La ricerca, nel complesso, è scrupolosamente condotta, l'analisi diligente, i dati raccolti con cura, a tratti con un ordine straordinariamente minuzioso. Appare, quindi, di grande utilità, benché manchi una proiezione verso questioni storiche fortemente intrise dal ruolo svolto dalle cavallerie antiche. L'impero romano stesso — si può dire — cadde sotto gli zoccoli dei cavalli, piú che per la fanteria, dei nemici. Disfatte rovinose, come quella subita dall'esercito di Valente per opera dei Goti ad Adrianopoli nel 378, furono da imputare principalmente al soccombere della cavalleria. Le fila dell'esercito romano, probabilmente, piú che indebolirsi per la crescente barbarizzazione, o per il richiamo della *militia Christi*, uscì sconfitto dalle trasformazioni di tattica militare imposte dalle esigenze di difesa delle frontiere. Allorché la tradizionale legione, ancora impostata sul modello antichissimo della falange oplitica, si dovette riconvertire, a partire dal III secolo, ad un assetto che privilegiasse appunto il ruolo strategico della cavalleria, per cercare di reggere il confronto con i guerrieri delle steppe, il cavallo assunse un valore decisivo nella condotta delle guerre. Anche in ciò si poté constatare il duttile pragmatismo dei Romani che, nonostante la radicata tradizione di fanteria, adottarono comunque tecniche e armamenti di cavalleria dei popoli vicini, arruolando, ad es., i famosi cavalli arabi che terrorizzavano i Goti. Ma, in fin dei conti, si ebbe modo di sperimentare come « il genio militare romano non si sia mai sentito a proprio agio 'in sella' » (così CARRIÉ, *Eserciti*

e strategie, in *Storia di Roma* 3.1 [Torino 1993] 148, al quale si deve il piú recente profilo della questione, *ibidem* 98 ss.). [F.M.].

3. Un titolo particolarmente felice, *Europa in Aufbruch*, è stato dato da amici, colleghi e allievi alla *Festschrift Fritz Schwind* (Wien, Manz-sche Verlag, 1993, p. 340). Questa seconda raccolta di scritti in onore (la prima fu infatti pubblicata per il sessantacinquesimo compleanno) contiene un solo saggio di riferimento giusromanistico (quello di G.B. Impallomeni, p. 165 ss., sul regime dei *ludus aleatorii*), ma noi siamo lieti di segnalargli egualmente: primo, perché Fritz Schwind è un « *iunger Achtziger* » (cfr. p. 9 s.) tra i piú altamente stimati e simpaticamente noti della scienza internazionalistica europea; secondo, perché le sue origini giusromanistiche, tradotte in opere e manuali eccellenti, non possono essere qui dimenticate. [A.G.].

4. Rafael Domingo è autore di uno smilzo volumetto incluso fra i *Quadernos Compostelanos de derecho romano* (n. 5) e dedicato alla rubrica editale *Si quis ius dicenti non obtemperaverit* (D.R., *Estudios sobre el primer título del Edicto Pretorio. 1. El edicto por desacato al decreto del magistrado municipal* [Santiago de Compostela 1992] p. 85). Il primo segmento della ricerca (*Fundamentos para una palingenesia del primer título del Edicto perpetuo*, p. 19-38) conduce un raffronto tra le proposte ricostruttive del primo titolo editale formulate dal Rudorff e dal Lenel: maggiormente plausibile sarebbe, secondo l'a., l'ordine delle rubriche come ipotizzato dal Rudorff. La seconda parte della ricerca (*El edicto por desacato al decreto del magistrado municipal*, p. 41-85) è imperniata su un'analisi della rubrica editale *Si quis ius dicenti rell.* (come noto, la prima del Titolo I, sia secondo la ricostruzione leneliana, sia nella visione del Rudorff). Le conclusioni cui il Domingo perviene, a seguito di un sommario esame dei frammenti ad essa relativi, non si discostano sensibilmente dai risultati conseguiti a suo tempo dal Rudorff (*De iuris dictione Edictum. Edicti Perpetui quae reliqua sunt* [Lipsiae 1869] 25 ss.): l'azione concessa in caso di disobbedienza ad un ordine del magistrato municipale sarebbe stata un'*actio poenalis, in factum*, annale, quasi sicuramente *popularis* e rimessa al giudizio di un collegio di *recuperatores* (p. 47 ss., 84 s.). Piú originale l'indagine condotta su taluni specifici aspetti connessi con la problematica di fondo, sopra tutto con riferimento ai dati provenienti da una recente scoperta epigrafica, la *lex Irnitana*. Pur necessitando di un qualche maggiore approfondimento, suscitano interesse le notazioni del Domingo in tema di *intertium* (p. 70 ss.: cfr. *Irn.* 90-92) e sulla potestà interdittale dei magistrati municipali (p. 66 ss., alla luce di *Irn.* 85). Non può invece accogliersi l'interpretazione di *Irn.* 84, l. 7 s., ove si menzionano le azioni *qua in re vi factum sit*, e si trova aggiunta la specificazione *quod non ex interdicto decretove iussuue eius qui iure dicundo praeit factum sit*: secondo il Domingo (p. 59) si tratterebbe proprio dell'azione editale concessa contro colui *qui ius dicenti non obtemperavit*, sottratta alla giurisdizione del magistrato municipale. L'a. muove da un'interpretazione del *quod* come particella causale-esplicativa: ove si accogliesse tale lettura, dovremmo ammettere che la legge prendeva in considerazione solo ipotesi di disobbedienza 'violenta' agli ordini del giudicante (*qua in re vi factum sit*). Mi sembra, invece, che al *quod* debba darsi un valore limitativo del tipo di *vis* perseguita; direi dunque

che le fattispecie cui si riferisce la previsione legislativa siano quelle di attività violente non compiute in esecuzione di un interdetto decreto o *iussus* del magistrato municipale: ulteriore conferma, questa, che la *vis* (almeno entro certi limiti) era considerata dai romani mezzo legittimo di attuazione degli ordini magistratuali. (Si v., per la valutazione di liceità della *vis* operata in alcuni momenti storici dell'ordinamento romano, in particolare LABRUNA, *Tutela del possesso fondiario e ideologia repressiva della violenza nella Roma repubblicana*² [Napoli 1986] 54 ss. e Id., *Iuri maxime... adversaria*, in *Nemici non più cittadini* [Napoli 1993] 65 ss.). [F.L.A.].

5. Il corso di lezioni dedicato quattro anni fa da Francesco Amarelli alle « vicende del potere » nell'impero romano ha avuto fortuna. La seconda edizione, riveduta e arricchita, che l'a. oggi pubblica (A.F., *Trasmissione Rifiuto Usurpazione. Vicende del potere degli imperatori romani* [Napoli, Jovene, 1993] p. 184), dimostra che a Napoli, dove l'a. insegna nell'Ateneo Federiciano, gli studenti si interessano ancora in buon numero al corso di diritto romano approfondito, pur essendo esso stato degradato a meramente facoltativo da una riforma universitaria che mi limito a definire, per cristiana benevolenza, barbina. Il merito di tutto ciò va anche, come è ovvio e come son lieto di riconoscere, all'impegno didattico ed alla comunicatività personale dell'Amarelli, il quale già prevede ed annunzia, per un prossimo futuro, una ancora più approfondita *retractatio* del tema. In vista di quest'ultima, mentre mi torna facile prevedere quant'altro, e in buona quantità e qualità, potrà svilupparsi in ordine al problema degli effetti giuridici della *damnatio memoriae*, mi riesce invece difficile condividere la fiducia dell'a., sulle tracce sopra tutto del Béranger, circa la consistenza di una figura costituzionale della « rinuncia » come atto prodromico dell'accettazione dell'*imperium*. A parte il fatto che i dati relativi sono troppo episodici (e che, in particolare, la presunta rinuncia iniziale di Adriano è solo una petizione di principio avanzata dal citato Béranger), direi che il primo *exemplum* sta al di fuori del principato ed è costituito dal famosissimo, reiterato rifiuto della corona regia opposto da Cesare al discinto Antonio durante la festa dei Lupercali (cfr. Cic. *Phil.* 2.84-87, Suet. *Caes.* 79). Un *exemplum* di grande risonanza, quello di Cesare, ma che consistette non nel ripudio da parte di lui (già dittatore a vita) del sommo *imperium*, bensì nel ripudio del *regnum*: di quel *regnum* che anche i più assatanati imperatori romani, forse memori dell'antico giuramento imposto da Bruto (cfr. Liv. 2.1.9), mai si fecero avanti a pretendere. [A.G.].

6. Il *crimen stellionatus*, che recentemente ha già formato oggetto di un valido studio di R. Mentxaka (in *BIDR.* 91 [1988, ma 1992] 277 ss.), è stato rivisitato con molta attenzione da Luigi Garofalo (*La persecuzione dello stellionato in diritto romano* [Padova, Cleup, 1992] p. IX-179). Sei i capitoli: Fonti e nozioni generali (p. 5 ss.); Origini della *persecutio* ed etimologia di *stellionatus* (p. 45 ss.); Singole ipotesi (p. 69 ss.); Elementi caratteristici (p. 111 ss.); *Accusatio stellionatus* (p. 133 ss.); Sanzioni (p. 155 ss.). (A completamento della presente segnalazione, cfr. P. Stein, *The origins of « stellionatus »*, in *Iura* 41 (1990) 79 ss.). [F.F.].

7. *Derecho romano. Historia e Istituciones* (Barcelona, Editorial Ariel, 1993)¹¹. p. XXVIII-662) è il titolo dell'undicesima edizione dell'eccellente manuale di diritto

privato romano di Juan Iglesias, alla cui revisione ha atteso anche Juan Iglesias Redondo. Dopo quelle già espresse in varie precedenti occasioni, avrei difficoltà a dire oggi altre e supplementari parole di elogio per questa preziosa opera scientifica e didattica, già ampiamente lodata in passato da giusromanisti di statura ben superiore alla mia. Voglio solo aggiungere l'espressione del mio animo lieto nel constatare che ai nostri tempi ancora resistono e, sia pure a fatica, ancora vengono rièditi (dunque ancora vengono adottati in qualche residua università), manuali che, come questo dell'Iglesias, inducono severamente gli studenti a meditare, ad approfondire, a ricorrere al diritto romano per formarsi una vera cultura giuridica. Non durerà ancora molto, temo. Ma spero vivamente, per quanto mi riguarda, che non mi tocchi la sciagura di dover assistere di persona, anche qui da noi in Italia, al trionfo balordo (favorito da improvvide politiche di populismo puramente demagogico e del conseguente moltiplicarsi delle piccole università di campanile sovraffollate da discenti, e non di rado da docenti, insufficientemente preparati), al trionfo balordo, dicevo, del nozionismo affrettato, superficiale e perciò del tutto inutile, se non addirittura fuorviante e dannoso. Un finale che già si intravede (fatte, sia chiaro, alcune lodevoli eccezioni) nella fioritura di una sorta di calepini sempre più minuscoli e concilianti, i quali descrivono il diritto romano pubblico o privato a mo' di *Guides Michelin* per la visita di Roma in tre giorni. E inducono pertanto molti 'benpensanti' a ricalcare inconsciamente un interrogativo che fu già espresso due secoli fa da Jean Marie Clement (se ben ricordo, negli *Essais de critique sur la littérature ancienne et moderne*, 1785): « Qui nous délivrera des Grecs et des Romains? ». [A. G.].

8. Potere e consultazione, due aspetti fondamentali e, per certi versi, complementari dell'esperienza giuridica romana, sono il filo conduttore del volume *Esercizio del potere e prassi della consultazione. Atti dell'VIII Colloquio internazionale romanistico-canonistico* (10-12 maggio 1990), a cura di A. Ciani e G. Diurni, « *Utrumque Ius. Collectio Pontificiae Universitatis Lateranensis 21* » (Città del Vaticano - Roma, Libreria Editrice Vaticana - Pontificia Università Lateranense, 1991) p. XII-488. Dopo saluti e introduzioni di prammatica, nonché un primo gruppo di contributi di impostazione generale, le relazioni si susseguono secondo un ordine in qualche modo cronologico. Anche antichisti hanno offerto il loro apporto, rinverdendo la tradizione di confronto tra diritto romano e diritto canonico inaugurata nel secolo scorso da Ilario Alibrandi. Un richiamo generale alla giuridicità come *magisterium vitae* di G. G. Archi, *Riflessioni sull'attuale stato della giuridicità in Italia. Valori del passato ed esigenze del futuro*, p. 11-21, ha aperto dunque la strada alle relazioni, tra le quali va segnalata innanzitutto quella di F. Amarelli, *Esercizio del potere e prassi della consultazione. L'esempio romano*, p. 49-54, che — seppure rapidamente — ha sottolineato l'importanza e il valore di modello storico della pratica consultiva con funzioni ausiliarie dell'attività di governo, esercitata dagli imperatori romani attraverso i *consilia principum*. Un approccio a tematiche connesse a potere e consultazione ancora più risalente nel tempo, verso esperienze del Vicino Oriente, si deve a L. Cagni, F. Imparati e D. Piattelli, con tre distinti contributi, rispettivamente su

Mesopotamia, regno ittita e Israele, p. 149-190. All'esperienza tardorepubblicana si rivolge P. Cerami, *Favor populi e comparatio dignitatis in mandandis magistratibus*, p. 191-198, prendendo spunto da passi ciceroniani per tentare di lumeggiare alcuni principi radicati nella prassi costituzionale ed elettorale dell'epoca di Cicerone: la partecipazione di tutti i *cives* alla scelta dei governanti e l'affidamento a questi in via temporanea di poteri-funzioni negli interessi del popolo. C. Castello, *Probabile precedente storico alle dispense papali di S. Gregorio Magno nei rescritti di Marco Aurelio e Lucio Vero concedenti sanatorie a casi di nuptiae nefariae atque incestae causate da ignorantia iuris*, p. 199-208, compara i brani di Marcian. D. 23.2.57a e Papin. D. 48.5.39(38).4-6 con le *responsiones* 6 e 7 dell'*Epistula* 74 indirizzata dal pontefice Gregorio Magno ad Agostino vescovo di Canterbury, in ordine al divieto di matrimonio tra consanguinei entro la terza generazione, fra matrigna e figliastro e tra cognati. Rileva così la base romanistica di una norma canonica, ponendo altresì in rilievo il ruolo svolto dal diritto romano nelle consultazioni dei monarchi e dei papi. R. Domingo, *Algunas consideraciones sobre el binomio auctoritas-potestas*, p. 209-215, riprende brevemente qualche idea esposta nella tesi di dottorato guidata da A. d'Ors, *Teoría de la auctoritas* (Pamplona 1987), su *auctoritas* e *potestas* come concetti contrapposti, ma entrambi fattori concorrenti alla formazione del diritto nell'esperienza romana. G. Mancuso, *Potere e consenso nell'esperienza costituzionale repubblicana*, p. 217-227, chiude la serie di interventi romanistici, ritornando sulle definizioni ciceroniane di *consensus* e *populus*, da considerare importanti per il loro « valore paradigmatico nei riguardi del pensiero politico repubblicano e dell'ideologia che se ne pone alla radice ». Nel pensiero ciceroniano, dunque, la *res publica* va identificata nella *res populi*, retta dal *vinculum societatis* che si manifesta nelle leggi. La tirannide avrebbe, invece, soppresso il *consensus*, nei casi di Silla e dell'*iniustus dominus* Antonio, il quale avrebbe ridotto il *populus* in stato di servitù, impedendo il recupero della *libertas*. Completano il volume contributi di diritto intermedio, canonico, civile e internazionale, fino ad arrivare ai giorni nostri. [F.M.].

9. Due bei volumi di scritti in onore di due validi e cari esponenti dei nostri studi: il primo per il settantesimo anniversario di Felix Wubbe, professore nell'Università di Fribourg Suisse (*Mélanges Felix Wubbe* [Fribourg Suisse, Edit. Universitaires, 1993] p. XXI-615); il secondo per i sessantacinque anni di Wolfgang Waldstein, professore nell'Università di Salzburg (« *Ars boni et aequi* ». *Festschrift für Wolfgang Waldstein* [Stuttgart, Franz Steiner, 1993] p. XIV-504). Tradurli in schede ai fini dello « Schedario », e quindi leggerli, è stato un vero piacere per il sottoscritto, tanto più che gran parte dei contributi di argomento giustromanistico sono di alto livello e di grande stimolo per la ulteriore ricerca. [A.G.].

10. Col titolo di *Pagine di diritto romano* sono stati editi i primi due volumi della scelta (molto larga, ma non completa) degli articoli e note pubblicati da Antonio Guarino a decorrere dall'ormai lontano 1937 (Napoli, Jovene, 1993: vol. I, p. XI-545; vol. II, p. XII-510). Gli scritti, cui faranno seguito altri quattro o cinque volumi, sono qui ordinati in quattro sezioni: la prima (I.I ss.) intestata « Il diritto e l'esperienza romana » (tredici titoli, con varie postille); la seconda

assimilarsi l'*aestimatio possessionis* all'*ἀποτίμημα* del diritto attico (un istituto per piú versi simile all'ipoteca) (p. 41 ss.), il Lucks afferma che Giustiniano si sarebbe riallacciato all'*aestimatio possessionis* descritta da Caes. *bell. civ.* 3.1.12, in base a cui, nel 49 a.C., sarebbe stato concesso ai debitori di estinguere i propri debiti di denaro trasferendo ai creditori le proprie ricchezze immobiliari, valutate (secondo i parametri anteguerra) da una commissione arbitrale (p. 54 ss., 131 ss.); infine il Lucks puntualizza la natura dell'*aestimatio possessionis* nelle novelle giustinianee: si sarebbe trattato di una *datio in solutum* esaustiva dell'intera pretesa creditoria, anche ove il valore degli immobili fosse stato inferiore all'ammontare della pretesa stessa (p. 96 ss.). [F. LA.].

13. Marcello Gigante ha riedito, per i tipi elegantissimi di 'Bibliopolis' (Napoli, 1993, p. 357), il suo raffinato saggio del 1956 dal titolo *Νόμος βασιλεύς*, dotandolo di un'appendice (p. 311 ss.) relativa a POxy. 2450 (Lobel) e ad altri resti di un frammento di Pindaro (169 Snell) noto, esaltato e discusso (mai abbastanza, comunque) sin dall'antichità. Ovviamente, non ho l'intenzione (e la presunzione) di recensire, sia pure acriticamente, un libro cosí denso di dottrina (anche giuridica moderna), nonché di pensiero e (aggiungerei) di passione. Voglio solo cogliere l'occasione per riprodurre anche su queste aride pagine le parole del sommo poeta di Cinocefale per offrirle al godimento, e per un minimo anche alla meditazione, di noi aridi storici dei diritti e delle società antiche. *Νόμος δὲ πάντων βασιλεύς / θνητῶν τε καὶ ἀθανάτων / ἔχει δίκαιον τὸ βιαιότατον / ὑπερτάτῃ χειρὶ. τεκμαιρομαι / ἔργοισιν Ἡρακλέους ἔπει Γηρυόνα βίας / Κυκλωπέων ἐπὶ προθύρον Ἐδρουσθέος / ἀναίτηί τε καὶ ἀπριάτας ἔλασεν.* Chi è, nella concezione (o nell'intuizione?) di Pindaro, il *Nómos* re di tutti gli esseri, mortali e immortali, che guida e giustifica con la sua mano sovrana ogni azione, anche la piú violenta, come, ad esempio, la rapina delle giovenche di Gerione compiuta, su incarico di Euristeo, da Ercole? Guidandoci con «mano» sapiente attraverso la giungla delle varie interpretazioni (alcune delle quali, anche se firmate da grandi nomi, sembrano anche a me, francamente, banali), M. Gigante ci aiuta ad evitare l'identificazione semplicistica con la legge o quella con il costume e ci invita persuasivamente verso il ritrovamento di un principio supremo, che egli qualifica l'Assoluto e che forse (posso osare?) il poeta ha intravvisto come l'Universo, di cui il mondo degli uomini e degli stessi dei è solo una subordinata provincia. Ad ogni modo, non è questo il punto che può essere in questa sede anche soltanto sfiorato con lo sguardo. Il punto attingibile sta nel problema, sito molto piú in basso, della giustificazione della forza e del suo esercizio. Non è la forza che fa il diritto, ma è il diritto, il *Nómos*, che rende lecito l'uso della forza e che, nel caso della fatica d'Ercole, può giustificare anche una brutale rapina seguita, per buona misura, dall'assassinio dell'agredito Gerione. (Quando si dice i poeti). [A. G.].

14. Okko Behrends e Wolfgang Sellert hanno preso la lodevolissima iniziativa di curare, per i tipi del Wallstein Verlag di Göttingen, la pubblicazione di una serie di «Fonti e Studi sul diritto e sulla sua storia». I tre primi volumi sono i seguenti: Artur Duck, *Ueber Gebrauch und Geltung des «ius civile» der Römer*

in den Staaten der christlichen Fürsten, opera scritta in latino e apparsa nel 1668, di cui si è assunta la cura della traduzione e dell'annotazione illustrativa O. T. Hinrichs (1993, p. 230); Martin Avenarius, *Savignys Lehre vom intertemporalen Privatrecht* (1993, p. 102); Renate Just, *Recht und Gnade im Heinrich von Kleist «Prinz Friedrich von Homburg»* (1993, p. 218). [A. R.].

15. Due enciclopedie giuridiche, indubbiamente di ben diversa mole e di ben diverso approfondimento dei temi, ma entrambe, a mio avviso, da segnalare, « *mutatis mutandis* », con pieno favore. La prima è la vastissima *Enciclopedia del diritto* della casa editrice Giuffrè di Milano, che fu varata nell'ormai lontano 1958 e che è giunta al suo quarantaseiesimo ed ultimo volume (da « validità » a « zucchero », p. 1259) nel 1993. La seconda è la piccola, ma densa e compatta, *Enciclopedia Garzanti del diritto*, che è derivata, sempre nel 1993, da una più ampia Enciclopedia dell'economia e del diritto apparsa nel 1985 in prima edizione (Milano, Garzanti, 1993, p. 1332). La grande ED. è espressione di quanto di meglio è stato rappresentato negli ultimi quaranta anni dagli ambienti italiani di studio del diritto e della sua storia: definirlo un pilastro della scienza giuridica, sopra tutto con riferimento al diritto positivo italiano, non è una iperbole, ma è una constatazione doverosa, che vale, e come, anche se, col passare del tempo molte « voci » sono ovviamente invecchiate ed anche se nei primissimi volumi il diritto romano venne, per infelice scelta programmatica, quasi del tutto trascurato. Tuttavia questo riconoscimento non esime dal piacere di esaltare a tutta voce la completezza, la limpidezza, la felice concisione e la larga informazione anche storica dei lemmi, oltre tutto siglati da eccellenti collaboratori, che ci sono offerti dalla minuscolissima, ma aggiornatissima, « Garzantina ». Aver la ED. negli scaffali della biblioteca (accanto al caro vecchio *Novissimo Digesto italiano*: dizionario, ahimé, oggi non più riedito secondo il suo schema più unitario e accessibile) è indispensabile per un uomo di studio, non meno che per un operatore giuridico. Tenere a portata di mano la EDG. è altrettanto necessario, sia per una prima informazione, sia anche (a vantaggio di quelli che si dicono gli « esperti ») per una salutare rinfrescatina alla memoria. [A. G.].

16. *The of Obligations. Roman foundation of the civilian Tradition* di Reinhard Zimmermann (Cape Town, Juta, 1991, rist. 1992, p. LXIV-1241) è un'opera elaboratissima, frutto di sette anni di insegnamento nell'Università del Capo, in cui l'a. fornisce una prova eccellente di comparazione storico-giuridica, ricollegando il moderno diritto civile sud-africano, e più in generale il moderno « Civil Law », alle sue lontane, ma ancora ben salde radici romanistiche. Per quanto attiene al *ius privatum Romanorum*, l'esposizione (relativa anche alla *donatio*) è precisa, ben documentata in dottrina ed ancorata ad una larga citazione e utilizzazione delle fonti. Un manuale, insomma, che al giusromanista non è concesso di trascurare. [A. R.].

17. Già distintosi in questo ramo di studi, Wolfgang Zeev Rubinsohn ha dedicato un libro denso e penetrante alla ricchissima e variegata bibliografia degli ultimi cinquecento anni circa sulle rivolte schiavistiche antiche, dall'Umanesimo a noi (R. W. Z., *Die grossen Sklavenaufstände der Antike* [Darmstadt, Wissensch. Buchgesellschaft, 1993] p. X-255). Naturalmente, lo spazio maggiore è dedicato ai

secoli XIX e XX ed alle interpretazioni influenzate dall'ideologia marxista e dalla prassi del comunismo reale in Unione Sovietica. Il tutto esposto (e sottilmente valutato, sopra tutto, per dir così, tra le righe) con pacatezza e con equilibrio, in uno stile di pensiero che, particolarmente in questa materia, non facilmente e spesso distingue, purtroppo, gli studiosi. [B. B.].

18. *La giustizia tra i popoli nell'opera e nel pensiero di Cicerone* è un volume che raccoglie gli Atti di un Convegno organizzato dall'Accademia ciceroniana di Arpino nell'ottobre 1991 (Roma, Aracne, 1993, p. 288). Alle interessanti relazioni di F. Cancelli, G. Franciosi e F. D'Ippolito fanno seguito otto puntuali interventi di alcuni tra i partecipanti e, fuori tema ma non perciò meno degni di riflessioni, tre studi di F. Cancelli. Dei tre saggi ora detti il più lungo è costituito da una dotissima discussione relativa al senso di « *iudicia legitima* », di « *arbitria honoraria* » e di « *advocatio* » in Cic. *pro Q. Roscio com.* 15: vi si sostiene che l'*advocatio* di cui parla l'oratore non fosse il complesso dei sostenitori in udienza del suo cliente, ma fosse piuttosto il gruppo delle persone chiamate a suoi consiglieri dal giudicante; e vi si sostiene inoltre che Cicerone intendesse per *arbitria honoraria* qualcosa come i « giuristi d'onore » nominati d'accordo tra le parti, mentre i *iudicia legitima* erano per lui, almeno in questo punto del suo discorso, tutti i procedimenti giudiziari in genere (procedimenti « legittimi » nel senso ampio di giuridici). [M. D. P.].

19. Unire alla vasta dottrina ed all'attenzione minuziosa per ogni specie di particolari un'esposizione limpida e gradevolissima non è cosa da tutti, anzi è cosa da pochi, pochissimi autori di opere scientifiche. In questa difficile impresa è riuscita a pieno Susan Treggiari nel suo libro, frutto di lunga preparazione, sul matrimonio romano dell'età precristiana (T. S., *Roman Marriage. « Iusti coniuges » from the time of Cicero to the time of Ulpian* [Oxford, Clarendon Press, 1991, rist. 1993] p. XV-578). Senza dar peso eccessivo ai problemi tecnico-giuridici (per esempio, al problema del *consensus* che *facit nuptias*), ma senza perciò ignorarli o trascurarli oltre l'opportuna misura, l'a. si ferma piuttosto, e con grande finezza di analisi, sugli aspetti sociali, economici, morali, persino intimi (p. 229 ss.: *coniugalis amor*; p. 262 ss.: « *sexual relations* ») dei Romani « just married », seguendoli passo passo dal fidanzamento al divorzio o alla morte, senza omettere un'appendice (purtroppo, inevitabile) sull'*adulterium*. Un peso eccessivo è forse concesso ai dati prosopografici, i quali, essendo prevalentemente relativi alla gente-bene, conferiscono all'istituto matrimoniale romano aspetti, per esprimersi così, di distinzione formalistica, che difficilmente caratterizzavano, almeno a mio avviso, i nove decimi delle unioni coniugali o paraconiugali della gente comune. A parte ciò, l'opera è di indispensabile consultazione per il giusromanista, alla cui arida ragionevolezza l'a. in qualche modo suggerisce, pur senza volerlo, che anche a Roma, passando da un matrimonio (o da un adulterio) all'altro, si andava, tutto sommato, alla ricerca ansiosa, sopra tutto da parte delle donne, del coniuge più adatto e riposante. [A. G.].

20. Francesco Milazzo, *La realizzazione delle opere pubbliche in Roma arcaica e repubblicana. Munera e Ultro tributa*, « Università degli Studi di Reggio Calabria. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro, 23 » (Napoli, Edizioni

volontari, poiché originati dalla spontanea partecipazione degli imprenditori al meccanismo economico-concorrenziale che li determinava » (p. 157). [F.M.].

21. Detlef Liebs, attraverso una ricerca paziente e severa che lo ha impegnato per diversi anni, è pervenuto ad una ricostruzione, sia pure indiziaria, di un mondo giuridico tardo-classico e postclassico, che non tollera la qualifica generica di « volgare », ma esige la individuazione specifica (e non soltanto per contingenza geografica) di « africano » (L.D., *Römische Jurisprudenz in Africa. Mit Studien zu den pseudopaulinischen Sentenzen* [Berlin, Akademie Verlag, 1993] p. XV-225 con fotografie). Tre capitoli: il primo (p. 5 ss.) relativo a figure ignote o poco note di giuristi africani, dei quali non si conoscono (se pur ne hanno pubblicate) opere scritte; il secondo (p. 23 ss.) relativo a opere giuridiche di ambiente africano; il terzo (p. 115 ss.) relativo ad altre testimonianze o documentazioni di attività giurisprudenziale in Africa (intesa come la parte settentrionale del continente, dalla Numidia alla Tripolitania). Emergono nel libro le *Pauli sententiae*, delle quali l'a. non solo contesta la genuinità paolina, ma cerca di stabilire data, località africana di origine e materiali di composizione (p. 28-109), dedicando poi un'appendice (p. 121-210) alla loro palinogenesi. In conclusione, un libro di grande rigore filologico e storiografico, di cui è facile prevedere che farà molto, e molto fruttuosamente, discutere. [A.R.].

22. All'eterno e sempre avvincente problema del passaggio dal *regnum* alla *respublica*, l'Accademia italiana dei Lincei ha dedicato un « bilancio » a più voci nel 1991, pubblicandone gli Atti (o, per meglio dire, gli scritti che i partecipanti, tutti meno due, si sono decisi a redigere) nel 1993 (AA.VV., *Bilancio critico su Roma arcaica tra monarchia e repubblica*, in memoria di F. Castagnoli [Roma, Acc. Lincei, 1993, n. 100 degli Atti Convegni] p. 161). Bilancio molto interessante, anche se un po' disuguale e, sopra tutto, alquanto superficiale in certe « poste », nel cui ambito emergono peraltro due o tre comunicazioni di grande interesse; che ogni lettore avveduto riconoscerà facilmente da sé. In questa sede mi fermerò brevemente su tre soli punti, tra i molti che hanno colto la mia attenzione. Punto primo: un plauso cordiale al vegliardo tra noi vegliardi, M.A. Levi, per aver ribadito, con energia che più giovanile non poteva essere, la sua avversione (p. 10) allo « slogan » della « grande Roma dei Tarquini » lanciato da Giorgio Pasquali nel 1936; uno « slogan », a mio avviso, ancora più affascinante (e arbitrario) di quello della « serrata del patriziato » che si sarebbe verificata (non si capisce su quali basi di « recuperata » forza nel quadro dei comizi serviani) agli inizi del quinto secolo. Punto secondo: un invito sereno al diligentissimo S. Tondo ad evitare, nei suoi pur legittimi contrasti di opinione con altri studiosi, battute (suppongo) di spirito del tipo di aver questi studiosi ragionato « nello stile degli ultimi 'nipotini' di Solazzi » (p. 44 nt. 5); uscite, se non erro, che stridono col piglio generalmente scabro e severo caratterizzante il noto indagatore dei problemi della « civitas ». Punto terzo: un elogio particolarmente sentito ad E. Gabba per la sua comunicazione, come sempre lineare e sobria (lontana le mille miglia da certi linguaggi a sensazione di cui ho fatto cenno poc'anzi), sui « problemi di metodo per la storia

di Roma arcaica» (p. 13 ss.); una comunicazione che, portando avanti e affinando idee maturate con gli anni, invita con suggestioni concrete alla rimediazione di un processo storico (quello, si diceva, della genesi delle istituzioni repubblicane) conclusosi, come anch'io mi sono sforzato nei limiti delle mie forze di sostenere, non prima del compimento del sec. IV, se non addirittura degli inizi del sec. III a.C. E qui mi piace di segnalare la connessione con alcuni tra gli spunti offerti dal Gabba, di un cesellato ed elegante libro di *Questioni decemvirali* (Napoli, Jovene, 1993, p. XII-222) pubblicato da Federico D'Ippolito, il quale è poi anch'egli, stando a certi estri genealogici, un « nipotino di Solazzi » (anche se, mi affretto ad aggiungere, per il tramite dell'ottimo Abele, e non del malvagio e qui sottoscritto Caino). Lo studio del D'Ippolito, che si inquadra in tutta una serie di ricerche cui attende un gruppo di giuroromanisti di varia estrazione facente capo a Luigi Amirante e a Napoli, costituisce, a mio avviso, un eccellente esempio di cautela metodologica e, mentre non avalla la grossolana tesi delle XII tavole come conquista « popolare », getta qualche po' di acqua refrigerante sulla tendenza manifestata dal Gabba a credere nel « prodotto della volontà di autoregolamentazione dei gruppi aristocratici » (i patrizi). Che le leggi decemvirali siano state « ottriate » dai patrizi ai plebei, è cosa che già qualcuno ha fervidamente sostenuto. Ma avrebbero i patrizi, o gli « aristocratici » al potere, emanato il così detto codice, se i plebei non avessero minacciosamente insistito, forti della loro indispensabilità sul piano militare, per una « precisazione » di alcuni fondamentali istituti giuridici al fine di ridurre gli arbitri del ceto patrizio? Ecco un tema in ordine al quale un « bilancio critico », nel concorso di storici generali e storici del diritto, mi sembra che sia tuttora molto lontano dal compimento. [A. G.].

23. Ancora un fascicolo del *Thesaurus linguae Latinae* (Stuttgart u. Leipzig, Teubner, 1993, vol. X.2, fasc. VII, col. 977-1120): da *praesuscriptio* a *pragmaticus*. Di particolare interesse giuroromanistico la voce « *praetor* » (1054 ss.), della quale è segnalata, ma con evidente dubbio, anche l'estrosa derivazione da « *praetire verba (verbis)* ». [B. B.].

24. Due professori di Lovanio ci forniscono oggi un prezioso strumento di lavoro fruibile da qualsiasi ricercatore impegnato nelle indagini antichistiche: J. POUCKET - J.-M. HANNICK, *Aux sources de l'antiquité gréco-romaine. Guide bibliographique* (Artel, Louvain-la-Neuve 1993, pp. 291 [3^a ed. riv. ed ampl. di *Introduction aux études classiques*, 1988]). In realtà, malgrado il sottotitolo, non si tratta solo di una ricca bibliografia ragionata ma anche di un vero e proprio percorso euristico-ermeneutico onde avvicinarsi in maniera meno disarmata all'età più antica dell'Occidente. Per rendere conto in forma essenziale dell'utilità del libro (nel quale si considerano non solo gli apporti scientifici relativi allo spazio greco-romano, a quello etrusco, cretese, miceneo, ma anche quelli, sia pure in misura minore, riguardanti il contesto bizantino), basti tracciarne sinteticamente la struttura. — La prima parte tratta analiticamente del vario materiale antico: letterario, epigrafico, papirologico, archeologico e numismatico (pp. 5-114). In modo particolare sono elencate le diverse pubblicazioni ed edizioni di fonti, non disgiunte dai relativi ottimi stru-

menti complementari, specifici per ogni disciplina, costituiti dalle introduzioni, repertori bibliografici, dizionari ed enciclopedie, grammatiche specializzate, nonché dai cataloghi, pubblicazioni periodiche e *Source Books*, ovverossia quelle raccolte speciali di testi e/o documenti che tanta fortuna generalmente hanno in specie nel panorama scientifico di marca anglosassone. La seconda parte è dedicata alle « grandi opere di consultazione » distinte per singole discipline (pp. 115-204): le enciclopedie e i dizionari dell'antichità; i dizionari linguistici (inclusi i lessici e le concordanze); gli studi geografici, prosopografici, di cronologia ed onomastici; gli strumenti bibliografici propriamente detti (per es. le cronache, i bollettini, *ANRW.*); i manuali e le sintesi generali; le riviste specializzate, i *mélanges in honorem*, le raccolte di scritti di uno stesso autore, gli atti di congressi o colloqui, i cd. *Work Books* (quei florilegi di articoli, omogenei per materia ma diversi sia per autore sia per l'occasione della scrittura; per es. la collana *Wege der Forschung* pubblicata a Darmstadt); infine l'elenco di alcune importanti collezioni: da quelle delle grandi Scuole, delle Università o Accademie, a quelle generali indirizzate ad un pubblico abbastanza differenziato ed ampio (per es. *Les Belles Lettres*, le *Éditions Gallimard*, ma anche la più accessibile *Que sais, je?*). La terza parte, inclusiva di ben 1029 titoli tratti prevalentemente dalla letteratura dell'ultimo trentennio, cerca di fornire un orientamento bibliografico di base distinto per settori ben individuati (comodamente rintracciabili di séguito nell'indice generale: pp. 281-91, qui 288 ss.). Si va dalla storia degli studi classici alla trasmissione dei testi, dalle letterature romana, greca e cristiana alla linguistica ed alla filologia, dalla storia generale alla storia sociale (schiavitù, condizione femminile, educazione) ed a quella economica (finanze, fisco, industria, commercio, ecc.), dalla religione al pensiero morale, politico e filosofico, dalla vita cittadina (istituzioni, diritto, esercito) a quella quotidiana, dalle scienze ed arti alle sopravvivenze ed influenze dell'antico sul nostro vissuto contemporaneo. Fra l'altro, tutta questa messe bibliografica che molto utilmente chiude un'opera, per così dire, « aperta » (gli autori, invero, sollecitano suggerimenti concreti e correzioni: p. 3) risulta particolarmente fruibile grazie sia all'indice dei nomi degli studiosi citati (pp. 259-71), sia a quello degli autori antichi e delle « cose notevoli » (pp. 271-8; ad essi seguono gli indici delle sigle utilizzate e delle collezioni menzionate: 278 s.). [E. D.]

25. La felice iniziativa di un convegno internazionale dedicato a Tokio, nel 1991, alla tematica del mandato, anzi alle tematiche connesse alle fattispecie dell'« incarico » e dei suoi derivati e affini, ha dato un risultato altrettanto felice in un denso volume a più mani (europee, giapponesi, coreane) messo insieme e coordinato da Dieter Nörr e Shigeo Nishimura (AA. VV., « *Mandatum* » und *Verwandtes. Beiträge zum römischen und modernen Recht* [Berlin-Heidelberg, Springer, 1993, Hrsg. D. NÖRR, S. NISHIMURA] p. X-442). Molti i contributi degni di interesse sopra tutto sull'istituto romanistico del *mandatum*, che si rivela agli studiosi tuttora pieno di interrogativi da risolvere. Relativamente pochi, ed a carattere prevalentemente « passivo » (voglio dire di mera constatazione delle analogie) i riferimenti ai diritti positivi moderni, che sono poi essenzialmente quello germanico e quello giapponese,

con scarse incursioni negli altri ordinamenti continentali europei e con un rilievo (mi sembra) non troppo ricco delle interpretazioni giurisdizionali e giurisprudenziali (« dottrinali », come dicono alcuni) attinenti al larghissimo impiego pratico contemporaneo dell'istituto e dei suoi affini. Quella che manca del tutto è la considerazione dell'esperienza anglosassone in tema di incarichi, affidamenti fiduciari e via dicendo. Mi permetto, pertanto, di segnalare questo campo di indagini ad un secondo convegno e ad un secondo volume, che sia augurabilmente dello stesso livello raggiunto dal primo. [A. G.].

26. Vincenzo Giuffrè ha pubblicato a stampa un corso-tipo di Istituzioni di diritto romano da lui tenuto: *Il diritto dei privati nell'esperienza romana. I principali gangli* (Jovene ed., Napoli, 1993, p. X-441). Non è e non vuole essere un nuovo manuale. È una raccolta di lezioni ed esercitazioni, sviluppate sulla base delle 'scalette' a suo tempo predisposte, con il medesimo tono discorsivo che è solito nel contatto diretto con gli studenti. Venti i raggruppamenti di temi: senza suddivisioni in capitoli e/o paragrafi, bensì riallacciandosi l'un l'altro, proprio come in un corso. La descrizione degli istituti è articolata sullo schema dei rapporti reali ed obbligatori, a cui il G. aggiunge la griglia dei fatti/atti/negozi. Ma non mancano ovviamente (anzi, sono varie) le novità, anche di rilievo, a cominciare dal titolo provocatorio: il 'diritto dei privati', nel senso di diritto dalla loro vita sociale mediamente promanante e non solo ad essi rivolto. Notevoli i riferimenti a talune problematiche moderne, spesso tesi a rilevare, secondo il noto assunto dell'a., come l'acritica adesione all'esperienza antica sia stata controproducente per la vita del nostro diritto. Numerose le fonti lette e discusse (il che rende evidenti le tracce delle esercitazioni). Gli indici finali sono originali: uno è « per spaccati cronologici » (p. 427-433), l'altro « per ordine sistematico tradizionale » (p. 434-441). Quest'ultimo aiuta a ricondurre ad unità fenomeni la cui trattazione storica, per essere efficace, va svolta e ripresa in punti diversi; il primo non evita di certo il basale dilemma metodologico (« ordine sistematico-storico » o « ordine storico-sistematico »?), ma altrettanto certamente permette al lettore di avere presente, per ogni periodo considerato (alto-arcaico, basso-arcaico, etc.), il quadro della vita giuridica ambientale in quel lasso di tempo. [I. d. F.].

(27) Le lezioni di diritto romano dettate da Filippo Gallo nel 1971 sotto il titolo *Interpretazione e formazione consuetudinaria del diritto* sono state riedite senza modifiche, ma con l'aggiunta di un quinto capitolo (p. 227 ss.) sulla fase tuttora in corso della codificazione giuridica (particolarmente in Italia), nonché di un'appendice (p. 343 ss.) con traduzioni in lingua italiana delle fonti citate (Torino, Giapichelli, 1993, p. XIII-375). L'a., che alle sue molte doti aggiunge notoriamente quella di essere un sensibilissimo docente, ha voluto evitare ai lettori, ed in ispecie ai suoi studenti, una stesura « interpolata » dei primi quattro capitoli, non tanto perché le riflessioni successive (delle quali egli dà conto nella Prefazione, p. VII s.) lo hanno tutte sostanzialmente confermato nelle idee esposte nel 1971, quanto perché il suo discorso sarebbe inevitabilmente corso, a causa del riassetto formale, meno felicemente fluido (stavo per dire « genuino ») della prima volta (Giustiniano

ci ha pure insegnato qualcosa). Ben venga, dunque, questa parzialmente nuova edizione. Su qualche punto si possono avere (è il caso mio) idee un po' diverse, ma la rilettura del corso è di gradevole impulso a rivedere quelle idee un po' diverse, e magari a chiedersi (anche questo è sovente il caso mio) se non ci si sia poi più o meno largamente sbagliati. [A. G.].

28. Molto interessante, e ricco di contributi di alto livello scientifico (nonché, in qualche caso, persuasivamente polemici), è il vol. 42 del 'Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno' diretto e animato dall'instancabile Paolo Grossi. Il titolo dice tutto: *L'insegnamento della storia del diritto medievale e moderno. Strumenti, destinatari, prospettive* (Milano, Giuffrè, 1993, p. VIII-441). Si tratta degli Atti di un convegno svoltosi a Firenze nel novembre 1992, in relazione a quanto va elaborando ed escogitando, nei penetrali del Ministero romano dell'Università, una sorta di riservatissimo *consistorium* di dotti in ordine al futuro dell'insegnamento della storia del diritto (ivi compreso il diritto romano). Un futuro, se non erriamo, che si presenta tutt'altro che roseo, non solo perché pochi sono gli studiosi dei diritti vigenti che si rendono sufficientemente conto di quel che vale la cultura storica, ma anche perché lo studio della storia giuridica non è, purtroppo, inteso in pari modo da coloro che lo professano. [V. G.].

29. *Introduzione allo studio esegetico del diritto romano* è il titolo del libro che Renzo Lambertini ha testé pubblicato (CLUEB, Bologna 1993, p. 167), destinandolo all'uso didattico nei corsi universitari di Esegese delle fonti del diritto romano e di Storia del diritto romano (v. la *Prefazione*, p. 9). Su una traccia espositiva finora ben sperimentata (da ultimo nell'ed. 1989² della sua *Premessa* proprio al corso di Esegese), l'autore ha innestato una serie di nuove, ulteriori e più mirate partizioni della materia, tanto da articolarla ora in dieci capitoli, seguiti da una piccola appendice relativa ai mezzi ausiliari della ricerca (vocabolari e repertori bibliografici), da un succinto elenco delle sigle e abbreviazioni consuete agli studi giusromanistici, da una essenzialissima tavola cronologica e, infine, dal conclusivo e sempre utile indice analitico. Le fonti di cognizione sono convenzionalmente distribuite nei periodi arcaico, preclassico, classico, postclassico e giustiniano, né mancano alcuni cenni su quelle del diritto bizantino propriamente detto, fino al sec. XIV ed al *Manuale legum* di Costantino Armenopulo (capp. 4-9); esse fanno seguito ad un rapido *excursus* condotto sulle fonti di produzione del *ius Romanorum* « considerato nel suo complessivo arco storico » (p. 34). I materiali documentari sono esaminati via via, velocemente, e, col pensiero volto al pubblico studentesco, senza quindi evitare talune questioni più scopertamente elementari (dal quesito preliminare circa la pronuncia piana o sdrucciola della stessa parola 'esegese' [p. 11], all'impiego giusromanistico, sia scientifico sia [secondo l'autore, più opportunamente] didattico, della terminologia di 'massimazione' legislativa [p. 143 ss.]). Il volumetto è insomma uno strumento apprezzabile e comodo per un approccio funzionale, e quanto mai rapido, alla conoscenza interpretativa delle fonti giusromanistiche. [E. D.].

30. Segnalo all'apprezzamento, anzi all'ammirazione, di tutti noi giusromanisti l'iniziativa della rivista bolognese di filologia classica dal titolo *Eikasmós* (4, 1993,

p. XXII-430, la quale ha pubblicato, per il sessantesimo anno di Ernst Vogt, una miscellanea ricchissima di articoli principalmente dedicati, da studiosi tedeschi, a ricordi personali delle loro fatiche filologiche giovanili ed a profili di molti grandi filologi del recente passato, che vanno (in ordine alfabetico) da Andreas Alföldi a Ernst Zinn. Le congetture filologiche hanno innegabilmente una grande importanza, ma anche le testimonianze di vita un loro non trascurabile rilievo lo hanno; ed è cosa, questa, che tocca particolarmente la sensibilità della nostra rivista, notoriamente tanto aliena dai necrologi quanto incline alle reminiscenze di persone ed episodi. Lascio ai lettori il piacere di scorrere personalmente le pagine di *Eikasmós*. Per quanto mi riguarda, mi limito qui alla segnalazione birichina del grave e greve (autoironico, naturalmente) discorso «alamanno» di W. Suerbaum, *De vita et moribus philologorum classicorum* (p. 9 ss.), in cui si segnala il giusto entusiasmo che, qualche decennio fa, destò anche tra i giovani filologi tedeschi, nelle rare pause del loro incalzante lavoro, quella meravigliosa espressione italica che fu l'attrice Gina Lollobrigida, della quale le grazie più fiorenti (sempre esibite entro limiti sapientemente allusivi) in Francia, terra di intenditori (ricordate la Valentine di Maurice Chevalier?), dettero la stura al neologismo «les lollos». La «Gina nazionale», la «Lollo», non mancò di essere celebrata, alla loro maniera, dai filologi germanici di cui sopra. Se ho ben capito, lo fu con un verso greco che il Suerbaum traduce, ai fini della composizione di un distico, in questo armonioso esametro: «*Laudibus ad coelum cum lata est splendida Lollo*». Esametro, me lo permetta il collega, di cui peraltro ripudio con fermezza («*Amicus Vogt, sed magis amica veritas*») il pentametro di completamento: «*Bonnae Ernestus Vogt alter Apollo fuit*». No, certi accostamenti proprio non si fanno. Scherziamo? [A. G.].